|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: figcmarche.it**e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 20120/2021Comunicato Ufficiale N° 17 del 24/08/2020 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc49184001)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc49184002)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc49184003)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc49184004)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc49184005)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 17 DEL 21.08.2020**

Si allega, la copia della circolare n. 25-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:

***“Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14.08.2020 – Esclusione dell’Umbria dallo sgravio contributivo del 30 per cento”.***

**CIRCOLARE N. 18 DEL 24.08.2020**

Si allega, la copia della circolare n. 26-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:

***“Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 3472020 – Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate . IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione”.***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**PROTOCOLLO F.I.G.C.**

**Si invitano le Società a prestare attenzione al Protocollo FIGC allegato al CU n. 15 del 20.08.2020.**

**Tale documento reca indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei o Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19**

**SOCIETA’ INATTIVE**

La sottonotata Società, non essendosi iscritta al Campionato di competenza viene dichiarata inattiva a partire dalla stagione sportiva 2019/2020:

**matr. 938186 A.S.D. MONTEFELTRO F.C. Macerata Feltria (PU)**

Visto l’art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

**RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”**

A seguito di richieste pervenute si comunica che sono riaperti i termini, **fino alle ore 19,00 di Venerdì 28.08.2020,** d’iscrizione ai Campionati “Allievi” e “Giovanissimi”.

***Si sottolinea che dopo tale termine non sarà più possibile precedere ad ulteriori iscrizioni.***

**COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Ad integrazione di quanto pubblicato nel CU n. 16 del 21.08.2020 si evidenzia che le Società oggetto di ammessione al Campionato superiore sono state iscritte d’ufficio anche alla Coppa Italia o Marche corrispondente alla nuova categoria.

La Società K Sport Montecchio, ammessa al Campionato di Promozione, e che ha presentato l’iscrizione al Campionato provinciale Juniores, viene inserita, per competenza, nel Campionato Regionale Juniores.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 14 – RIUNIONE DEL 19 AGOSTO 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 19 agosto, ha pronunciato

**Decisione n. 3/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 1223/896 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020**

a seguito del Deferimento n. 1223/896 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020, a carico di Ciccioli Matteo e dell’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C., la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 22 luglio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **CICCIOLI Matteo**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C., della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all’art. 34, commi 1 e 2, dello stesso CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria in mancanza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando in data 2 febbraio 2020 formale querela-denuncia nei confronti dell’arbitro Antonio Martiniello;
* l’**A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio calciatore Ciccioli Matteo come sopra descritta.

Con nota del 24 luglio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi: l’Avv. Fabrizio La Rocca per la Procura Federale e l’Avv. Esildo Candria per entrambi i deferiti.

Prima dell’inizio della discussione, gli incolpati, come sopra rappresentati e difesi, si sono accordati con la Procura Federale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, formulando richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, esaminate le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit.;

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, ha adottato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale federale territoriale,

* rilevato che prima dell’inizio dell’odierna udienza i deferiti, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, hanno proposto istanze di patteggiamento con le sanzioni di cui a verbale d’udienza da intendersi qui integralmente trascritto;
* visto l’art. 127, comma 3, cit., secondo il quale “Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;
* rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
* rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
* comunicato infine all’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla FIGC-LND-Comitato Regionale Marche a mezzo bonifico bancario sul c/c UBIBANCA, IBAN: IT79V0311102604000000007015;

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio,

visto l’art. 127 del Codice di giustizia sportiva, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

* al calciatore CICCIOLI Matteo, la squalifica di mesi 3 (tre);
* all’A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C., l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della corrente stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 agosto 2020.

L’Estensore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 24 agosto 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

 **Decisione n. 4/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 1229/873 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020**

a seguito del Deferimento n. 1229/873 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020, a carico di Cosenza Emanuele, Ciarrocchi Edwin, Drago Maurizio e dell’A.S.D. Real Cuprense, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 22 luglio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **COSENZA Emanuele**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere formato ed utilizzato un documento di identità falso, inviandolo al competente Ufficio Tesseramenti; violazione posta in essere in data anteriore e prossima al 28 ottobre 2019;
* **CIARROCCHI Edwin**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere formato ed utilizzato un documento di identità falso, inviandolo al competente Ufficio Tesseramenti; in data anteriore e prossima al 28 ottobre 2019;
* **DRAGO Maurizio**, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 14, comma 1, lett. i), del Codice di giustizia sportiva, per avere appreso delle condotte sopra descritte e ciò nonostante per avere omesso di notiziare gli Organi della giustizia sportiva delle violazioni commesse dai propri tesserati, con ciò occultando la responsabilità di costoro; in data 14 novembre 2019;
* l’**A.S.D. REAL CUPRENSE**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti addebitati al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Con nota del 24 luglio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi: l’Avv. Fabrizio La Rocca per la Procura Federale e i deferiti Ciarrocchi Edwin e Drago Maurizio.

Prima dell’inizio della discussione, gli incolpati presenti si sono accordati con la Procura Federale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, formulando richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, esaminate le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit.;

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, ha adottato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale federale territoriale,

* rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, le parti presenti hanno sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento raggiunti ai sensi dell’ art. 127 Cgs, come da verbale d’udienza, da intendersi qui integralmente trascritto;
* visto l’art. 127, comma 1, Cgs secondo il quale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone le specie e la misura;
* visto l’art. 127, comma 3, Cgs citato, secondo il quale nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.

L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione;

* rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

**P.Q.M.**

il Tribunale federale territoriale,

dispone

l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo per il Presidente Drago Maurizio e per il calciatore Ciarrocchi Edwin, dichiarando altresì la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti;

dispone altresì

di procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti”.

Dopo la lettura del provvedimento sopra trascritto, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del Rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano la fattispecie prevista e punita dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Come correttamente ritenuto dalla Procura Federale, per il comportamento dei tesserati, come sopra descritti, deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per come tali responsabilità sono configurate dall’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, l’odierna Società deferita.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, eque e congrue appaiono le sanzioni di seguito indicate.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio,

visto l’art. 127 del Codice di giustizia sportiva, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

* al calciatore CIARROCCHI Edwin, 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato Amatori della corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento;
* al Presidente DRAGO Maurizio, mesi 4 (quattro) di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Accoglie, per il resto, il deferimento e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni:

* al calciatore COSENZA Emanuele, 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato Amatori della corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento;
* all’A.S.D. REAL CUPRENSE, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 agosto 2020.

L’Estensore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 24 agosto 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 24/08/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Paolo Cellini)** |